



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Commissione I

IN DATA 11/02/2022

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE  
"DISPOSIZIONI PER IMPLEMENTARE LE GARANZIE E L'EFFICIENZA  
DEL PROCESSO PENALE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti  
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente progetto di legge che oggi viene portato all'attenzione del Consiglio Grande e Generale per l'esame in seconda lettura, contiene disposizioni modificative e integrative in materia di procedura penale. Un intervento organico, come quello oggetto di discussione, era atteso nella Repubblica di San Marino da decenni.

Il progetto nasce dalla necessità di rendere l'ordinamento sammarinese più moderno, prevedendo delle modifiche sostanziali che permetteranno al nostro sistema giudiziario di poter essere più efficiente e tutelante del diritto di difesa, in linea anche con la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La proposta di legge è il frutto del Gruppo di Lavoro, istituito dal Congresso di Stato, con delibera n. 33 del 27 ottobre 2020.

Il progetto di legge è stato oggetto di previo confronto all'interno della Commissione Consiliare Affari Costituzionali ed Istituzionali, con l'Ordine degli Avvocati e Notai e tra i Gruppi Consiliari.

Desidero rilevare inoltre come i lavori all'interno della Commissione Consiliare Affari Costituzionali e Istituzionali si siano svolti in un clima di collaborazione tra le forze politiche presenti, ad esclusione di pochi articoli, che hanno portato alla nomina di due distinti relatori tra maggioranza e opposizione.

Esaminando il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali si può vedere come le novità presenti siano molteplici.

Passerò ora all'esame dell'articolato.

**Art. 1)** Tale articolo, estremamente corposo, tratta la materia delle misure cautelari personali sostituendo gli attuali articoli da 53 a 58 del c.p.p.

L'Art. 53 indica le tipologie di misure cautelari personali, distinguendole tra misure di natura custodiale, di natura obbligatoria e di natura interdittiva, nonché i presupposti per adottarle.

L'Art. 53-*bis* tratta delle esigenze cautelari e delimita i casi in cui può essere disposta la custodia cautelare in carcere, prevedendo la non applicabilità di tale misura – salvo casi eccezionali – a prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, o di



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

genitori di figli minori in casi tassativamente indicati, nonché qualora sia accertata in concreto l'incompatibilità della restrizione in carcere con le condizioni di salute del prevenuto. In tali casi la custodia cautelare è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive.

L'Art. 53-ter, definisce la durata massima delle misure coercitive. Si tratta di una innovazione estremamente importante per l'ordinamento sammarinese, in quanto ad oggi non esisteva alcuna limitazione temporale per tali misure. In particolare viene indicato come *"2. Le misure coercitive non possono avere durata superiore: a un mese, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado; a tre mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di secondo o terzo grado; a sei mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto o quinto grado. In tutti gli altri casi le misure coercitive non possono avere durata superiore a un anno."*

E' possibile la proroga – una sola volta per uguale periodo – qualora permangano le esigenze cautelari. La proroga è disposta dal Giudice Inquirente e sottoposta a procedura di riesame, oltre a poter essere impugnabile.

Decorsi i termini indicati le misure perdono – automaticamente – efficacia.

All'Art. 53-quater viene statuito come nel caso in cui il prevenuto violi le prescrizioni inerenti una misura cautelare personale, il Giudice possa disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave.

L'Art. 53-quinquies introduce lo strumento del Riesame, una delle maggiori novità del progetto di legge.

L'articolo prevede espressamente quali sono gli obblighi motivazionali per l'adozione delle misure cautelari personali.

E' inoltre disposto come nei casi di temporanea segretezza degli atti, il Giudice Inquirente sia obbligato – a pena di inefficacia della misura – a depositare l'elenco degli atti utilizzati.

Adottato il provvedimento il Cancelliere è tenuto a formare un fascicolo del riesame e in seguito a trasmettere l'incarto a un Commissario della Legge diverso dal Giudice Inquirente che ha disposto la misura, il quale nella innovativa veste di Giudice per il riesame, conferma, modifica o revoca la misura. Tale novità è sostanziale in quanto aggiunge un ulteriore Commissario della Legge che possa verificare l'adozione della misura, diversamente da quanto avviene oggi, per cui tali provvedimenti vengono assunti in autonomia da un singolo Commissario della Legge.

I tempi del giudizio di riesame sono estremamente stringenti, in quanto entro novantasei ore dal deposito della copia del rapporto di esecuzione, il Giudice del riesame, convoca apposita udienza istruttoria. La decisione deve poi essere adottata entro quarantotto ore.

Avverso l'ordinanza di riesame può essere proposto reclamo al Giudice d'Appello Penale. Il reclamo è possibile anche direttamente avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone una misura cautelare personale.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

L'Art. 54 prevede i casi in cui il prevenuto o il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale, quando emergono nuovi fatti o circostanze. Ricevuta l'istanza il Giudice Inquirente si pronuncia entro dieci giorni. La decisione assunta è reclamabile innanzi al Giudice d'Appello.

L'Art. 55 riprende l'attuale formulazione del c.p.p. in materia di mandato di comparizione.

L'Art. 56 estende i termini per proporre reclamo, in quanto l'originario termine di dieci giorni è prorogabile di ulteriori dieci giorni se il prevenuto ne faccia espressa e tempestiva richiesta. Le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello – come avviene già oggi – sono poi ricorribili per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza del Giudice d'Appello.

L'Art. 57 tratta della possibilità di chiedere la libertà su cauzione. L'Art. 58, collegato al precedente, prevede che il prevenuto che accede al beneficio della libertà su cauzione viene rilasciato a piede libero.

All'Art. 58-*bis* vengono elencate le misure cautelari reali: sequestro conservativo, iscrizione anticipata del privilegio generale di cui all'articolo 144 del Codice Penale, il sequestro preventivo e il sequestro strumentale alla confisca.

L'Art. 58-*ter* tratta dei presupposti per adottare tali misure, fornendo un'espressa definizione di *fumus commissi delicti* e *periculum in mora*.

L'Art. 58-*quater* disciplina il sequestro conservativo e l'iscrizione anticipata di privilegio, misure richiedibili della parte civile o dal Procuratore del Fisco. Il Giudice ha l'obbligo di provvedere con ordinanza motivata entro trenta giorni dal deposito dell'istanza.

All'Art. 58-*quinquies* viene disciplinato il sequestro preventivo e i termini entro cui il Giudice si deve esprimere. È ammessa la facoltà delle forze di polizia di adottarlo, quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento del Giudice. Il verbale viene poi trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente, che se ne ricorrono i presupposti, adotta la convalida entro novantasei ore.

L'Art. 58-*sexies* regola il sequestro preventivo a fini di confisca e la confisca in caso di estinzione del reato.

Viene ammessa la possibilità in sede di indagine, qualora il reato sia estinto, di poter disporre con sentenza la confisca dei beni. Analoga decisione può essere adottata nei casi in cui con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, siano ritenuti sussistenti il fatto di reato, congiuntamente alla responsabilità dei detentori e il valore dei beni sequestrati risulti sproporzionato all'entità dei redditi legittimamente percepiti, alle attività economiche dichiarate o al tenore di vita abituale.

Avverso tali provvedimenti sono ammessi i rimedi ordinari e quello previsto dall'Art. 199-*bis* c.p.p.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

L'Art. 58-*septies* estende la disciplina del riesame anche alle misure cautelari reali.

L'Art. 58-*octies* prevede la possibilità di chiedere il dissequestro o la cancellazione dell'iscrizione anticipata.

All'Art. 58-*nonies* è previsto il regime di impugnazione per le misure cautelari reali. La procedura di reclamo innanzi al Giudice d'Appello prevede un'estensione del termine per proporlo, portato da dieci a trenta giorni. Analoghi termini sono concessi per i ricorsi innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.

**Art. 2)** In questo articolo, che sostituisce gli articoli da 58-*bis* a 67 del c.p.p. vengono trattate le ulteriori misure cautelari reali, ed in particolare il sequestro probatorio, il sequestro disposto dalle forze di polizia, il sequestro in sede di arresto, il divieto di ingresso.

**Art. 3)** In linea con la disciplina di cui ai precedenti articoli è abrogato l'Art. 145 c.p., denominato *Iscrizione anticipata e sequestro*.

**Art. 4)** Questo articolo introduce un nuovo Art. 69-*bis* al codice penale. È in particolare prevista una nuova causa estintiva del reato (accertabile sia in sede istruttoria che di giudizio), per i reati per i quali è prevista, senza tenere conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nei casi in cui per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia ad oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.

**Art. 5-6-7)** In questo articolo vengono introdotte numerose novità con riferimento al giudizio di appello. È innanzitutto esteso il termine per il deposito dei motivi di appello, da trenta a sessanta giorni. È inoltre ammessa la possibilità per il Giudice d'Appello di poter disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante la riassunzione di prove già acquisite o di nuove prove, solo se viene ritenuto assolutamente necessario per decidere. Nei casi di sopravvenienza o qualora la prova sia stata scoperta dopo la sentenza di primo grado, il Giudice d'Appello ne dispone l'assunzione se questa non è manifestamente superflua o irrilevante o vietata dalla legge.

È inoltre stata espressamente disciplinata la facoltà al Giudice d'Appello, qualora accerti una nullità prevista dall'Art. 229 c.p.p. di rinviare gli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.

**Art. 8)** Viene introdotto un nuovo articolo 199-*bis* al codice di procedura penale, introducendo, la possibilità di ricorso in terza istanza.

I casi previsti dall'articolo sono quattro:

1. Se la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o abbia inflitto all'imputato una pena più grave per specie e quantità, il Giudice per la Terza Istanza, se non dichiara inammissibile o rigetta il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d'Appello



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

- per nuovo giudizio, o, se ritiene superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e delibera il passaggio in giudicato di quella di primo grado.
2. Se nel giudizio di appello è mancato l'esame di uno o più, specifici, motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari.
  3. Se nel giudizio di appello risulta violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d'Appello per nuovo giudizio.
  4. Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza Istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte.

Rispetto alla formulazione proposta con il testo di legge in prima lettura è stato approvato un emendamento che disciplina la procedura per poter proporre ricorso. In particolare il termine per proporre ricorso è equiparato a quello del deposito dei motivi di appello, pari a sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello. E' prevista la possibilità alle parti di poter chiedere un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni, decorso il quale termine viene fissata l'udienza di discussione. La sentenza dovrà poi essere depositata entro tre mesi dall'udienza di discussione.

**Art. 9)** All'Art. 9 è introdotto un ulteriore strumento deflattivo, già previsto nel vicino ordinamento italiano, il patteggiamento.

Il nuovo Art. 136-*bis* c.p.p. prevede la possibilità per il prevenuto, o personalmente o tramite procuratore speciale, di poter chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata nella richiesta, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria se prevista congiuntamente, diminuite fino a un terzo, quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per il rito, non supera sei anni.

E' previsto per determinati misfatti dei pubblici dipendenti contro l'amministrazione pubblica, o nei casi di misfatti commessi in danno del patrimonio dello Stato, di enti pubblici, di soggetti partecipati dallo Stato e dai soggetti autorizzati dalla LISF, che l'ammissibilità del beneficio è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Una volta pervenuta la richiesta, il Giudice Inquirente la trasmette al Procuratore del Fisco, il quale entro cinque giorni dovrà esprimere un parere, che ha natura vincolante. In caso di parere favorevole del Procuratore del Fisco, il Giudice Inquirente trasmette gli atti al Giudice Decidente, che qualora ne ravvisi la correttezza ne dispone con sentenza l'applicazione.

E' ammessa la facoltà di vedersi concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

E' inoltre previsto che il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un misfatto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un misfatto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

In caso di parere negativo del Procuratore del Fisco, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può rinnovare la richiesta al Giudice Decidente, il quale se la ritiene fondata, sentito il Procuratore del Fisco - che in questo caso non esprime parere vincolante - pronuncia sentenza di applicazione della pena. E' ammesso appello da parte dell'imputato contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all'espressione della sua volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

Il parere del Procuratore del Fisco deve comunque essere sempre motivato.

**Art. 10-11-12-13-14)** Questi articoli prevedono diverse modifiche rispetto alla Legge 17 giugno 2008 n. 93, in materia di giusto processo.

Tra le maggiori novità, vi è una chiara indicazione degli effetti nei casi in cui venga accertata una violazione del diritto di difesa.

In particolare l'Art. 10, comma 6, prevede che *"6. Sono affetti da nullità gli atti istruttori adottati dal Giudice Inquirente qualora lo stesso non abbia consentito al prevenuto, alla parte lesa ritualmente costituita e al Procuratore del Fisco di partecipare agli incumbenti, ad eccezione delle acquisizioni documentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5. La nullità concerne l'atto posto in essere in violazione di tale disposizione e tutti gli atti successivi che da esso dipendono e determina altresì l'inutilizzabilità delle prove assunte in forza degli stessi. La nullità deve essere eccepita dal prevenuto o dal Procuratore del Fisco o dalla parte lesa ritualmente costituita o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. La nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla. Il Giudice Inquirente, appena rilevata nullità, ha l'obbligo di rinnovare, nel più breve tempo, l'atto nullo e quelli successivi cui la nullità si estende, curando che essi vengano eseguiti nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di difesa"*.

E' inoltre stato esteso il termine per la notifica della comunicazione giudiziaria a novanta giorni, ad eccezione dei casi di temporanea segretezza degli atti.

Nei casi di irreperibilità del prevenuto è inoltre stata prevista la sospensione dell'istruttoria. Tale dichiarazione sospende inoltre il termine della cosiddetta prescrizione processuale, nonché il compimento di qualsiasi atto istruttorio, fatte salve le attività di acquisizione delle prove per cui non è previsto il contraddittorio.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

L'invio della comunicazione giudiziaria, nei termini previsti dalla legge, è atto la cui osservanza è prescritto a pena di nullità degli atti successivi.

E' inoltre disposta una nuova modalità di calcolo del termine per il regime di temporanea segretezza degli atti, che non può superare i 2/3 del termine fissato per la conclusione della fase istruttoria. Decorso tale termine il Cancelliere, automaticamente, mette il fascicolo a disposizione delle parti.

L'Art. 6 viene modificato prevedendo, anche in questo caso, una nuova modalità di calcolo della cosiddetta prescrizione processuale. E' infatti specificato come, in ogni caso, il Giudice Inquirente provvede alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione, entro il termine perentorio di: a) diciotto mesi, per i reati puniti con la pena della multa a giorni, della multa, dell'arresto, dell'interdizione, della prigionia di primo e secondo grado sole o congiunte tra loro; b) ventiquattro mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di terzo e quarto grado sole o congiunte ad altra pena; c) trenta mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di quinto e sesto grado sole o congiunte ad altra pena; d) trentasei mesi per i reati puniti con la pena della prigionia superiore al sesto grado sole o congiunte ad altra pena. Non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze.

**Art. 15)** E' introdotto un nuovo Art. 179-*bis* che dispone come le prove non legittimamente acquisite non possano essere utilizzate ai fini della deliberazione dal Giudice.

**Art. 16)** Viene specificato meglio il contenuto dell'Art. 135 c.p.p. relativo all'archiviazione.

**Art. 17-18-19)** L'istituto del decreto penale viene esteso anche ai casi in cui il Giudice Inquirente ritenga di applicare la pena dell'arresto o della prigionia di primo grado. I risultati conseguiti infatti con l'introduzione della Legge 31 marzo 2014 n. 42, hanno portato a una notevole diminuzione dei processi dibattimentali, in quanto attribuisce la facoltà al Giudice Inquirente di poter disporre – qualora ne ritenga sussistenti i requisiti – la condanna al termine della fase d'indagine. L'estensione a reati per cui sono previste tali pene è presumibile che possa portare un'ulteriore limitazione dei processi dibattimentali.

**Art. 20)** Trattasi di una norma di coordinamento con la modifica dell'Art. 94 c.p.

**Art. 21 – 22 – 23 – 24)** Viene modificata la disciplina della testimonianza. E' in particolare introdotto un nuovo Art. 97-*bis* c.p.p. che dispone il caso della testimonianza assistita, relativa al caso dell'imputato che viene ascoltato in un procedimento connesso o di un reato collegato. E' inoltre previsto un articolo che specifica la facoltà del testimone di farsi assistere da un avvocato.

**Art. 25)** E' riformulato l'Art. 201 c.p.p., relativo ai casi di revisione.

**Art. 26)** In questo articolo viene modificato il n. 3 dell'Art. 204-*bis* c.p.p. E' in particolare concesso al Giudice dell'Esecuzione il potere di revocare la sentenza di



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti consequenziali nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e diminuire la pena, quando la nuova legge la commini in misura inferiore rispetto a quella inflitta

**Art. 27)** L'articolo prevede una norma transitoria per cui le domande presentate dinanzi al Giudice per i Rimedi Straordinari entro il 31 gennaio 2022 per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti all'imputato dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dai Protocolli Addizionali, si considerano ricorso effettivo innanzi all'autorità nazionale sammarinese e il termine per proporre ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo decorre a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 28)** E' istituito l'Osservatorio del processo penale, che annualmente dovrà redigere una relazione al Segretario di Stato per la Giustizia, contenente eventuali proposte di modifica legislativa.

**Art. 29)** Si dà mandato al Congresso di Stato di redigere un testo coordinato in materia di procedura penale.

Ultimato l'esame dell'articolato, in qualità di relatore di maggioranza di tale progetto di legge, mi auguro che il progetto di legge oggi in discussione venga valutato positivamente e sia approvato dal Consiglio Grande e Generale.

Il Relatore di Maggioranza  
Consigliere Alessandro Cardelli